

## GRUPPO NETWORK

<b>GRUPPO NETWORK MEDIAZIONE E ARBITRATO</b>	
<b>Data</b>	<b>19 marzo 2014</b>
<b>Ordine del giorno</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) linee guida del Consiglio nazionale forense sulla formazione degli avvocatori mediatori</li><li>2) protocollo regionale sulla mediazione di Unioncamere Emilia-Romagna</li><li>3) problematiche relative alle mediazioni in materia di usucapione</li><li>4) varie ed eventuali</li></ul>
<b>Presenti</b>  Laura Tarabbia, CCIAA Ferrara Paola Marzocchini, CCIAA Modena Rita D'apporto, CCIAA Ravenna Annalisa Torta, CCIAA Parma (web conference) Daniela Cristalli, CCIAA Piacenza (web conference) Carla Menozzi, CCIAA Reggio – Emilia Claudia Fiumi, CCIAA Rimini Anna Maria Nguyen, Matteo Casadio, Stefano Lenzi, Unioncamere Emilia-Romagna	
<b>Andamento dei lavori e posizioni emerse e orientamenti assunti</b>  La riunione si è aperta con la trattazione del punto 2). Sono stati illustrati il contenuto e gli obiettivi della bozza di protocollo sulla mediazione che il Comitato dei Segretari Generali del 19 dicembre scorso ha approvato, e che Unioncamere E.R. intende proporre alle associazioni di categoria regionali. Tale protocollo, sulla falsariga di quanto sperimentato dalla CCIAA di Ferrara, si prefigge coinvolgere le Associazioni regionali affinché queste, a loro volta, stimolino le loro articolazioni provinciali a raccordarsi con le Camere perché le imprese loro associate utilizzino i servizi di mediazione camerale e inseriscano nei loro contratti clausole di mediazione, oltre a collaborare con il sistema camerale per iniziative di diffusione della mediazione. E' stato sottolineato il fatto che si tratta di un protocollo flessibile e adattabile alle specifiche esigenze dei singoli territori, in quanto è specificato che Unioncamere Emilia-Romagna, nel proporre tale accordo alle singole associazioni regionali, si muoverà d'intesa e in collaborazione con le Camere di commercio della regione. In concreto, l'ambito di operatività dei vari accordi regionali potrà essere specificato da eventuali successivi accordi a livello provinciale, che richiamano i primi, o comunque definito in base alla disponibilità delle CCIAA e alle esigenze dei singoli territori. Di conseguenza, nei territori in cui non sono disponibili i servizi di mediazione via web, come nel caso di Rimini, o la mediazione sia prevista solo per alcune materie o anche le Associazioni dispongono di propri servizi di mediazione le attività che potranno essere proposte saranno necessariamente diverse da quelle degli altri contesti. E' poi stata illustrata sinteticamente l'esperienza di Ferrara, che ha dapprima individuato i funzionari delle associazioni da coinvolgere, per poi fare incontri informativi sulla mediazione e i principali servizi offerti dalla	

Camera. Particolarmente interessante è stata l'operazione promozionale condotta dall'ente camerale per favorire l'utilizzo della piattaforma web per l'inoltro delle domande di mediazione, consistente nel prevedere una riduzione delle spese di mediazione a chi utilizzava tale modalità. Una simile iniziativa potrebbe essere replicata eventualmente da altre Camere. A conclusione del punto in discussione, si è deciso di procedere con i primi contatti da parte di Unioncamere E.R. per individuare i referenti delle associazioni di categoria Regionali coinvolgibili e illustrare il protocollo in questione, non appena saranno approvate le modifiche al D.M. 180/2010 e sm.i .

La partecipante della C.C.I.A.A. di Rimini chiede che venga verbalizzata la posizione della Camera di Rimini sui temi (fatta presente anche prima della odierna riunione all'Unione via e.mail, considerato anche l'assenza sul tema del Segretario il 19 dicembre 2013), posizione che è la seguente:

- la Camera di Rimini non utilizza il software ConciliaCamera perché si è fatta in casa (risparmiando il costo) un prospetto in excell che contiene tutti i dati che servono e che il programma di cui trattasi gestisce; quindi per Rimini è impossibile proiettare il filmato che si trova nella Home di ConciliaCamera. E non è neppure pensabile che per fare a Rimini quanto sopra si compri il software di cui trattasi, visto che alla Camera non serve per fare tutto il resto;
- la Camera di Rimini ritiene che l'invio on line della domanda non le serva perché la Pec to Pec garantisce già quello che serve;
- la Camera di Rimini evidenzia che la modalità web della mediazione (che, si ricorda, non solo non è obbligatoria, ma è stato precisato dal Ministero competente non può essere l'unica modalità possibile di erogazione del servizio, dovendosi comunque garantire la non web) il Regolamento della Camera di conciliazione di Rimini inviato al Ministero non la prevede. E il suddetto Regolamento non la prevede proprio perché non può essere l'unica modalità possibile di erogazione del servizio; perché ha una serie di problematiche irrisolte connesse alla certificabilità delle informazioni; e soprattutto perché l'utilizzo della pec to pec è uno strumento più "valido", più praticabile e soddisfa gli stessi bisogni;
- la Camera di Rimini non ha previsto nessuna risorsa economica per realizzare della formazione, neppure per i mediatori della Camera di conciliazione di Rimini (per altro la Camera di conciliazione di Rimini offre un servizio di mediazione limitato solo ad alcune materie connesse al sistema imprese (cfr in tale senso le materie presenti sul sito); conseguentemente, conditio sine qua non per l'ente sul "promosse sui territori iniziative di formazione gratuita per i funzionari delle strutture provinciali dell'Associazione, finalizzate ad illustrare l'utilità e le modalità di funzionamento dei servizi camerali di mediazione" è che la Camera non debba sostenere costi, neppure come rimborso a Unioncamere Regionale/Associazione

In riferimento al punto 1) è stato chiesto a Unioncamere Emilia-Romagna di chiedere alla D.sa Diella dell'unione italiana se la delibera assunta dal plenum del Consiglio nazionale forense del 21 febbraio u.s., relativa al percorso formativo dell'avvocato mediatore, e adottata in ottemperanza all'art. 4 bis del D.lg. 28/2010 sia già operativa e se dovesse ritenersi vincolante anche per l'aggiornamento dei mediatori avvocati iscritti nei registri degli organismi camerali.

Inoltre, è stato chiesto all'Unione regionale di chiarire con l'Unione italiana se l'adesione all'iniziativa di sistema "Sviluppo e consolidamento degli strumenti di giustizia alternativa" comporti o meno l'obbligo di adottare un unico regolamento per le Camere arbitrali e la previsione di costi a carico delle CCIAA per le iniziative di formazione.

In relazione al punto 3) la CCIAA di Ferrara inoltrerà al gruppo la trascrizione di un atto di accertamento di avvenuto usucapione tramite mediazione.

In relazione al punto 4) in vista della rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti camerali per il 2015, il gruppo ha manifestato interesse per il tema della mediazione a distanza. Pertanto è stato consigliato di far presente tale indicazione ai referenti della formazione del personale camerale in ciascuna C.C.I.A.A..

## **NOTE**

Bologna, 21 marzo 2014

Stefano Lenzi